



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 284 del 13 Maggio 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 14 aprile 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente a **prot. N. 23181/609/pfi 24 -25/ PM/fl**, a carico del sig. **Fabio Di Maggio** e della società **U.G. Manduria Sport**, conseguente ad atto di deferimento del 27/03/2025 del Procuratore Federale Interregionale - che si ha qui per integralmente richiamato - promosso a seguito dell'esito dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 609 pfi 24 - 25 avente ad oggetto: *"mancato adempimento da parte della UG Manduria Sport all'obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Maroto Maqueda Juan Carlos; Ristovski Nikola; Espinar Vallejo Daniel e Castro Cid Adrian le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce"*, avverso i precitati soggetti e società, per rispondere rispettivamente:

- **il sig. Fabio Di Maggio:** *"all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Manduria Sport, della violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce - al calciatore sig. Nikola Ristovski la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 17/24 del 28.10.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 28/10/2024, al calciatore sig. Juan Carlos Maroto Maqueda la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 19/2024-2025 del 17.10.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 24.10.2024, al calciatore Daniel Espinar Vallejo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 22/2024-2025 del 25.10.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 06.11.2024 ed al calciatore sig. Adrian Castro Cid la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 65/2024 del 03.12.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 04.12.2024;*
- **società Manduria Sport:** *"a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Di Maggio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione"*.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza fissata in data 14/04/2025, come da verbale in atti - che si ha qui per integralmente richiamato - comparivano:

il rappresentante della Procura Federale Interregionale il quale, all'esito della propria requisitoria, contestate le avverse deduzioni, concludeva per l'accoglimento del deferimento in atti chiedendo:

- **per il sig. Fabio Di Maggio:** l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 9;
- **per la società U.G. Manduria Sport** l'applicazione della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024 – 2025;
- il difensore della società **U.G. Manduria Sport** (Avv. Maria Punzi) **e del suo tesserato sig. Fabio Di Maggio** la quale, all'esito della propria discussione, riportandosi alle memorie difensive depositate in data 09/04/2025 - che si hanno qui per richiamate, insistendo sulla richiesta di prova testimoniale in esse articolate e, in caso di mancata ammissione della stessa, concludeva, in via principale, per il proscioglimento dei suoi assistiti e, in via subordinata, per l'applicazione di sanzioni attenuate, ai sensi dell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze documentali in atti siano certamente idonee a condurre ad una declaratoria di responsabilità nei confronti del sig. Fabio Di Maggio e della società U.G. Manduria Sport, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'editto di accusa della Procura Federale Sportiva.

Tanto si ricava, senza possibilità di dubbio alcuno, *per tabulas*, dai provvedimenti acquisiti al patrimonio probatorio di questo procedimento, provenienti dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 17/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024 e 03/12/2024, ritualmente notificati alla società in questione di cui, alla data degli eventi, il sig. Di Maggio Fabio era il Presidente dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, a mezzo posta certificata elettronica, rispettivamente:

- in data 28/10/2024 (lodo Prot. n. 17/24-25) afferente il calciatore Nikola Ristovski;
- in data 24/10/2024 (lodo Prot. n. 19/24-25) riguardante il calciatore Maroto Maqueda Juan Carlos;
- in data 06/11/2024 (lodo Prot. n. 22/24-25) concernente il calciatore Espinar Vallejo Daniel;
- in data 04/12/2024 (lodo Prot. n. 65/24-25) inerente il calciatore Castro Cid Adrian.

Detto granitico quadro probatorio a carico del Di Maggio e della società da lui rappresentata non risulta scalfito, in modo alcuno, dalle deduzioni avverse dalla difesa, come espresse dapprima in forma scritta nelle memorie difensive depositate in data 09/04/2025, unitamente ai documenti ad esse allegati - che si hanno qui per richiamati - e, successivamente, oralmente, nel corso della discussione tenutasi nell'udienza dibattimentale del 14/10/2025, nel contraddittorio di tutte le parti.

In particolare esse deduzioni a discolpa si sostanziano:

- nel fatto che in data 25/06/2024, come da allegato alle predette memorie difensive, il Di Maggio ha stipulato con i precedenti rappresentanti della società un accordo di ricognizione ed accollo del debito per la sua acquisizione, in cui le somme dovute ai tesserati Maroto, Castro e Ristovski - in forza dei lodi arbitrali per cui è procedimento - come da elenco rimesso, pure prodotto in atti, sarebbero state indicate in misura inferiore a quanto poi riconosciuto in loro favore;
- nella circostanza che il calciatore Espinar, con atto di risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo del 29/11/2023, aveva definito con la U.G. Manduria Sport ogni suo avere nei confronti della stessa, come da documento anch'esso allegato al citato scritto difensivo.

Sta di fatto che è di manifesta evidenza che le condotte censurate del Di Maggio, già plenipotenziario della società Manduria Sport al momento dei predetti pronunciamenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 17/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024 e 03/12/2024, ritualmente notificati alla società nella forma di legge, non possono certo essere scriminate da questioni del tutto avulse rispetto al presente procedimento, riguardanti l'effettiva debitoria del club al momento della sua acquisizione dalla precedente proprietà (e ciò in disparte del nullo valore dimostrativo rappresentato da esso elenco prodotto in atti - che dovrebbe riportare le somme ancora dovute dalla pregressa proprietà del Manduria ai suoi tesserati all'atto del passaggio al Di Maggio sostanziandosi, detto elenco, soltanto in un mero foglio di carta "a quadretti" con una serie di nomi indicati, tra cui anche quelli dei richiamati calciatori Maroto, Castro e "Ristovic" (??), con delle non meglio precisate somme vergate a fianco di essi, privo di qualsivoglia intestazione e/o logo che possa garantirne la riconducibilità: tale documento appare assai poco consono a questa sede giudiziale sportiva.

Allo stesso modo la predetta liberatoria dell'Espinar - che data 29/11/2023 - per avere valore in questa fase dibattimentale, avrebbe dovuto essere (come per altro riconosciuto dallo stesso paraclito dei deferiti), prodotta in sede di procedimento arbitrale e ciò non è stato fatto, come pure detto atto non è stato depositato prima dell'instaurazione del presente giudizio, con atto di deferimento del 27/03/2025, neppure dinanzi alla stessa Procura Federale Interregionale al momento della notifica dell'avviso di conclusione indagini, affinché potesse essere preso in considerazione da esso Organo di pubblica accusa sportiva.

Sicché non accoglibile, perché del tutto irrilevante ai fini del decidere, ex art. 60 comma 1 C.G.S., è la richiesta prova testimoniale, vertente su questioni assolutamente indifferenti al procedimento che ci occupa, quali il fatto che il Di Maggio avrebbe ricevuto la documentazione societaria dalla precedente proprietà solo dopo i procedimenti arbitrali di interesse, ovvero ancora che starebbe mettendo ordine alla documentazione societaria acquisita tardivamente, allo scopo di verificare i pagamenti ancora effettivamente dovuti.

Infondata risulta, pure, la richiesta difensiva di concessione al Di Maggio ed alla società Manduria Sport delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., in quanto non sussumibile, nel caso di specie, in nessuna di quelle specifiche di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) di essa norma sportiva, così come non enucleabile in quelle c.d. "atipiche" di cui al comma 2 della stessa, secondo quanto precisato al riguardo da stratificata giurisprudenza nazionale, condivisa e fatta propria da questo Organo di Giustizia Sportiva sul punto, nei termini di cui alla nota decisione C.S.A.T. del 13/01/2025, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Puglia - LND del 20/01/2025, in materia di circostanze ex art. 13 C.G.S. - che si ha qui per integralmente richiamata.

Acclarata, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti per le incolpazioni come loro ascritte nell'editto di accusa della Procura Federale Interregionale, *quoad poenam*, ritiene equo e giusto questo Tribunale irrogare, come da dispositivo, alla società U.G. Manduria Sport la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2024/2025 ed al sig. Di Maggio Fabio quella dell'inibizione per mesi 6 (minimo edittale previsto dall'art. 61 comma 7 C.G.S.).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 139 co. 4 C.G.S., definitivamente pronunciando

DELIBERA:

- 1) di comminare alla società U.G. Manduria Sport la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2024 - 2025;
- 2) di comminare al tesserato Fabio Di Maggio l'inibizione per mesi 6.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 14 aprile 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente a procedimento **prot. n. 23263/750/pfi 24 -25/PM/vcf, a carico del sig. Carmine Franco e della Società S.S.D. Bisceglie**, conseguente ad atto di deferimento del 27/03/2025 del Procuratore Federale Interregionale - che si ha qui per integralmente richiamato - promosso all'esito dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 750 pfi 24- 25, avente ad oggetto: "*mancato adempimento da parte della S.S.D. Bisceglie all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Paride Vincenzo Addario la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND, con lodo n. 28/2024 – 2025 del 25.10.2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia*", avverso i precitati soggetto e società, per rispondere rispettivamente:

- **il sig. Carmine Franco:** "*all'epoca dei fatti amministratore unico, dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Bisceglie A.R.L., della violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Addario Paride Vincenzo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 28/2024 - 2025 del 25.10.2024, comunicato alla società S.S.D. Bisceglie A.R.L. a mezzo pec del 06.11.2024;*
- **la società S.S.D. Bisceglie A.R.L.:** "*a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Carmine Franco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione*".

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza fissata in data 14/04/2025, come da verbale in atti - che si ha qui per integralmente richiamato - comparivano:

il rappresentante della Procura Federale Interregionale il quale, all'esito della propria requisitoria, contestate le avverse deduzioni, concludeva per l'accoglimento del deferimento in atti, chiedendo:

- **per il sig. Carmine Franco** l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6;
- **per la società S.S.D. Bisceglie A.R.L.** l'applicazione della sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025 – 2026;
- il difensore della **società S.S.D. Bisceglie A.R.L.** (Avv. Giuseppe Giangregorio) **e del suo tesserato sig. Carmine Franco** il quale, all'esito della propria discussione, si riportava alla memoria difensiva depositata in data 10/04/2025 - che si ha qui per richiamata, unitamente ai documenti ad essa allegati, con la quale chiedeva: in via principale, per l'effetto del ravvedimento operoso e della cessazione della materia del contendere, escludersi l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei suoi assistiti e, in via subordinata, in considerazione di tutte le circostanze attenuanti e del comportamento riparatorio, applicarsi loro una sanzione minima.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze documentali in atti siano certamente idonee a condurre ad una declaratoria di responsabilità a carico del sig. Carmine Franco e della società S.S.D. Bisceglie A.R.L., per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'editto di accusa della Procura Federale Sportiva.

Tanto si ricava, senza possibilità di dubbio alcuno, *per tabulas*, dal provvedimento acquisito al patrimonio probatorio di questo procedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 25/10/2024, ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata del 06/11/2024 alla società in questione di cui, alla data dell'evento per cui è procedimento, il sig. Carmine Franco era l'Amministratore Unico, dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza.

Detto granitico quadro probatorio a carico del Franco e della società da lui rappresentata non risulta scalfito, in modo alcuno, dalle deduzioni avverse dalla difesa come espresse, dapprima, in forma scritta nelle memorie difensive depositate in atti il 10/04/2025, unitamente ai documenti allegati - che si hanno qui per richiamati - e, successivamente, oralmente, nel corso della discussione tenutasi nell'udienza dibattimentale del 14/4/2025, nel contraddittorio di tutte le parti.

In particolare esse deduzioni a discolta si sostanziano, per quanto di effettivo interesse:

- nella circostanza che in data 09/04/2025 la S.S.D. Bisceglie A.R.L. ha corrisposto nella sua interezza la totalità delle somme dovute in forza del predetto lodo arbitrale del Collegio L.N.D. – A.I.C. del 25/10/2024 sia al calciatore Addario, sia al suo avvocato difensore, tant'è che essi - in pari data - hanno rilasciato dichiarazione liberatoria di più nulla avere a pretendere a tal riguardo, prodotta in atti, sicché tanto, a ritenere della difesa, importerebbe la cessazione della materia del contendere;
- nel fatto che la debenza in questione apparteneva alla precedente gestione sportiva ed il ritardo del pagamento è stato cagionato non da malafede, nel corrispondere all'Addario quanto dovutogli, bensì dalle difficoltà interne alla società nel reperire le giuste informazioni dai soggetti effettivamente coinvolti nella controversia.

Sta di fatto che è di manifesta evidenza che le condotte censurate del Franco e della società deferita, risultando costui Amministratore Unico della S.S.D. Bisceglie A.R.L., con pieni poteri di rappresentanza della stessa, sia al momento del predetto pronunciamento del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 25/10/2024 - che ha liquidato la somma dovuta per compensi maturati dal suo calciatore Addario - sia al momento della rituale notifica dello stesso provvedimento ad essa società nelle forme di legge - senza che fosse onorato nel termine di 30 giorni dalla stessa - non possono certo essere scriminate per l'asserito fatto, assolutamente indifferente al procedimento che ci occupa, che dette debenze fossero maturate sotto la precedente gestione societaria, per altro neppure indicata dalla difesa.

Allo stesso modo, anche la predetta liberatoria dell'Addario in favore della società deferita, che al più potrebbe incidere come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 13 commi 1 lett. c) e 3 C.G.S., risulta inutile a tale scopo.

Essa, infatti, come si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa, sarebbe intervenuta al più in data 09/04/2025 e, pertanto, successivamente, non solo al termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del lodo di condanna del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. n. 28/2024 – 2025 del 25/10/2024 in danno di essa società deferita - eseguita il 06/11/2024 - bensì anche dopo l'instaurazione del giudizio, atteso che la Procura Federale Interregionale ha emesso l'atto di deferimento per cui è procedimento in data 27/03/2025: pertanto non ricorre, nel caso che ci occupa, detta attenuante.

Non è ravvisabile, quindi, sub specie, alcuna delle circostanze specifiche di cui al comma 1 di essa norma sportiva, così come non ritiene questo Collegio di poter concedere ai soggetti deferiti le circostanze attenuanti c.d. "*atipiche*" di cui al comma 2 della stessa disposizione, secondo quanto precisato sul punto da stratificata giurisprudenza nazionale, condivisa e fatta propria da questo Organo di Giustizia Sportiva, nei termini di cui alla nota decisione C.S.A.T. del 13/01/2025, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Puglia LND del 20/01/2025, in materia di art. 13 C.G.S. - che si ha qui per integralmente richiamata.

Acclarata, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti per le incolpazioni come loro ascritte nell'editto di accusa della Procura Federale Interregionale, *quoad poenam*, ritiene equo e giusto questo Tribunale irrogare, come da dispositivo, alla società S.S.D. Bisceglie A.R.L. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi, per il principio di afflittività, nella stagione sportiva 2025/2026 ed al sig. Carmine Franco quella dell'inibizione per mesi 6 (minimo editto previsto dall'art. 61 comma 7 C.G.S.).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 139 co. 4 C.G.S., definitivamente pronunciando

DELIBERA:

- 1) di comminare alla Società S.S.D. Bisceglie A.R.L. la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2025/2026;
- 2) di comminare al tesserato Carmine Franco l'inibizione per mesi 6.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/5/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci